



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 4 Nuova *social card* in 12 città
- 5 Modalità di comunicazione della cessazione anticipata dell'incarico di Revisione Legale

Prassi

- 6 Linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza
- 6 Rateizzazione delle somme della cartella esattoriale
- 6 Procedura transitoria per le anticipazioni e cessioni dei crediti certificati
- 7 Le domande al registro imprese
- 7 Deposito degli atti della Spa al registro delle imprese
- 7 Deposito dei bilanci al registro delle imprese
- 7 Unico Pf e Unico Pf mini possono essere compilati sul *web*
- 7 Le interpretazioni dell'Agenzia
- 8 Novità dall'Agenzia
- 9 Sospese le richieste di pagamento Irap 2011 per i soggetti colpiti dal sisma di maggio 2012
- 9 L'imposta di bollo in banca
- 9 Circolare Omnibus
- 10 Elenco aspiranti al 5 per mille 2013
- 11 Prorogate anche per il 2013 le agevolazioni per gli autotrasportatori
- 11 Causale contributo E.BI.AP
- 11 Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive - codici tributo
- 11 Contributi a favore dell'Ente Bilaterale OPNC - causale per il versamento
- 11 Ridenominazioni causali Inps
- 12 Ammessi ed esclusi al 5 per mille 2011
- 12 *Vademecum* delle Entrate per sostituti, Caf e professionisti
- 12 Compensazione del credito d'imposta sull'acquisto di veicoli a basse emissioni

Dottrina

- 13 La selezione dei revisori dei conti degli enti locali
- 13 Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico
- 13 Criticità nell'applicazione dell'art.2467 c.c.: società di capitali diverse dalla Srl e finanziamenti "indiretti"



- 13 | Provedimenti in materia di giustizia: le comunicazioni nella procedura fallimentare
- 14 | L'impresa *start up* innovativa
- 14 | Finanziamenti bancari esteri: imposta sostitutiva sui contratti
- 15 | Aumenti di capitale
- 15 | Compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione e aspetti contabili
- 16 | Perdite su crediti e sopravvenienze attive
- 17 | Prestazioni di intermediazione
- 17 | La compilazione del modello 730/2013
- 17 | Approfondimento dell'Anci su Imu e Tares



NORMATIVA

Nuova social card in 12 città

“Carta acquisti sperimentale” per le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate in 12 città con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona. La nuova social card affiancherà la vecchia “carta acquisti ordinaria” del 2008, che, nel frattempo, continuerà a essere distribuita.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 10/01/13 (G.U. n.102 del 3/05/13)

L’agevolazione, che durerà un anno ed è calcolata in base al numero dei componenti il Nucleo familiare, può raggiungere l’importo di 400 euro per le famiglie con 5 o più componenti. I Comuni comunicheranno le modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio; entro il mese di settembre saranno stilate le graduatorie di coloro che richiedono la *card*. I requisiti richiesti:

- a) Requisiti concernenti la condizione economica:
- ISEE inferiore o uguale ad €3.000;
 - valore ai fini ICI dell’abitazione di residenza (se di proprietà) inferiore ad € 30.000;
 - patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore ad € 8.000;
 - valore dell’indicatore della situazione patrimoniale inferiore ad € 8.000;
 - nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare di altri trattamenti economici a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo per il Nucleo Familiare deve essere inferiore ad € 600 mensili;
 - nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 3 anni antecedenti.
- b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari:
- presenza nel Nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18;
 - precedenza a parità di altre condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni:
 - A. disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune;
 - B. nucleo familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;
 - C. nucleo familiare con 3 o più figli minorenni ovvero con 2 figli e in attesa del terzo figlio;
 - D. nucleo familiare con 1 o più figli minorenni con disabilità;
 - quale ulteriore criterio di precedenza, sono favoriti i Nuclei per i quali, nell’ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l’età del figlio più piccolo.
- c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa:
- assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell’attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l’occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni;
 - alternativamente al caso precedente, assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo e almeno un componente in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei 6 mesi antecedenti la richiesta, non deve superare € 4.000.
- d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.



Modalità di comunicazione della cessazione anticipata dell'incarico di Revisione Legale

Publicato il provvedimento che indica le modalità di comunicazione della risoluzione anticipata dell'incarico di revisore legale in enti diversi da quelli di interesse pubblico. Le società assoggettate a revisione trasmettono la comunicazione relativa, rispettivamente, alla revoca, alla risoluzione consensuale o alle dimissioni dell'incarico di revisione legale in essere, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione. Entro lo stesso termine è trasmessa la comunicazione relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, qualora non deliberato dall'assemblea contestualmente alla cessazione anticipata dell'incarico già in essere. La risoluzione anticipata dell'incarico è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n.261/12.

*Ministero
dell'Economia e
delle Finanze,
Portale della
Revisione Legale,
provvedimento del
2/04/13*



PRASSI

<p>Linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza</p> <p>Pubblicate le linee guida per la redazione del documento da sottoporre al giudizio di equivalenza ai sensi degli artt.34-ter e 57 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 c.d. "Regolamento Emittenti", con particolare riferimento alle operazioni di fusione e scissione. In determinati casi, ad esempio nelle operazioni straordinarie, il prospetto informativo può essere sostituito da un documento pubblico preesistente, purché quest'ultimo contenga informazioni che la Consob considera equivalenti a quelle del prospetto. In tali casi possono essere sottoposti al giudizio di equivalenza i documenti contenenti informazioni regolamentate, in particolare la relazione illustrativa o il documento su operazioni significative. Le linee guida, disponibili sul sito www.consob.it, non sono vincolanti.</p>	<p><i>Consob, comunicazione n.13037777 del 3/05/13</i></p>
<p>Rateizzazione delle somme della cartella esattoriale</p> <p>Aumentato da 20.000 a 50.000 l'importo massimo della rateizzazione richiesta con semplice domanda motivata. Per gli importi superiori resta, invece, necessaria la presentazione di documenti aggiuntivi a dimostrazione della situazione di temporanea difficoltà economica.</p>	<p><i>Equitalia, comunicato pubblicato sul sito l'8/05/13</i></p>
<p>Rateizzazione - Equitalia può concederla fino a 72 rate, fermo restando l'importo minimo di 100 euro. La rateazione è prorogabile una sola volta, se durante i pagamenti in corso è dimostrato il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione. Nella richiesta di rateizzazione può anche essere indicata la preferenza per un piano di dilazione a rate variabili e crescenti.</p> <p>Effetti della dilazione - ottenuta la dilazione, il contribuente in regola con i pagamenti delle rate non è considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate Equitalia non potrà iscrivere ipoteca nei suoi confronti, né attivare procedure cautelari ed esecutive.</p>	
<p>Procedura transitoria per le anticipazioni e cessioni dei crediti certificati</p> <p>Predisposta una procedura transitoria per consentire di smobilizzare i crediti certificati nelle more dell'entrata in esercizio dei collegamenti necessari alle banche ed agli intermediari finanziari per realizzare le connessioni telematiche con la piattaforma.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa n.68 dell'8/05/13</i></p>
<p>Attraverso tale procedura, i titolari dei crediti, le amministrazioni e gli enti pubblici, già abilitati ad operare sulla piattaforma, possono compiere le attività necessarie per trascrivere sul sistema le operazioni di anticipazione e cessione del credito. Le guide operative per gli utenti sono disponibili al seguito link.</p> <p>È stato precisato che le dismissioni dei debiti della PA previste dal D.L. n.35/2013, non pregiudicano la procedura di certificazione dei crediti ed il successivo smobilizzo presso il sistema finanziario o l'eventuale compensazione presso gli agenti della riscossione. Si ricorda che la piattaforma per la certificazione dei crediti consente ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.</p>	



<p>Le domande al registro imprese</p> <p>Deve essere respinta, se dopo 3 mesi non viene integrata, la domanda presenta al Registro delle imprese senza indicazione della PEC. L'art.37 della Legge n.35/12 stabilisce che il Registro imprese, se riceve una domanda di modifica senza indicazione della PEC, deve sospenderla per 3 mesi in attesa che la società integri tale informazione. Il Consiglio di Stato con il parere n.1714 del 10 aprile 2013, reso noto dal Ministero con la circolare, ha affermato che, trascorsi invano anche i 3 mesi, l'ufficio del Registro deve respingere la domanda.</p> <p>Tale impostazione è avvalorata anche dall'art.5 del D.L. n.179/12, nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n.3660 del 24/04/13, pubblicata sul sito il 13/05/13</i></p>
<p>Deposito degli atti della Spa al registro delle imprese</p> <p>Approvato il <i>Vademecum</i> degli adempimenti comuni per l'iscrizione e il deposito al registro delle imprese degli atti delle società per azioni e delle società consortili per azioni.</p>	<p><u>Unioncamere, Vademecum pubblicato sul sito il 6/05/13</u></p>
<p>Deposito dei bilanci al registro delle imprese</p> <p>Disponibile il Manuale operativo 2013 nel quale sono illustrate le modalità per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali.</p>	<p><u>Unioncamere, Manuale pubblicato sul sito 17/04/13</u></p>
<p>Unico Pf e Unico Pf mini possono essere compilati sul web</p> <p>Le persone fisiche non soggette agli studi di settore, se:</p> <ul style="list-style-type: none">• non sono tenute alla presentazione del modello IVA;• non hanno redditi da partecipazione;• non aderiscono al regime agevolato previsto per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi minimi"), <p>possono utilizzare un servizio di compilazione e presentazione telematica della dichiarazione dei redditi disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14/05/13</i></p>
<p>Le interpretazioni dell'Agenzia</p> <p>Forniti chiarimenti su alcune disposizioni relative a detrazioni dall'Irpef, cedolare secca, Imu, Ivie e contributo di solidarietà.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.13 del 9/05/13</i></p>
<p>Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis, comma 1 del TUIR</p> <ul style="list-style-type: none">• La sentenza di separazione che assegna a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge costituisce titolo idoneo per fruire della detrazione;• in caso di morte del conduttore che ha diritto alla detrazione, non un qualsiasi nuovo locatario che subentri nel contratto, ma esclusivamente l'erede del conduttore stesso qualora subentri nel contratto di locazione e conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue;• la dichiarazione di esecuzione dei lavori non è necessaria anche se l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato ad €96.000 per le spese sostenute dal 26/06/12 al 30/06/13;• se un contribuente ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo di 48.000 euro fino al 25/06/12, e per € 96.000, dal 26/06/12 al 31/12/12, ha la facoltà di avvalersi della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26/06 e fino al 31/12/12, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25/06/12.	



Detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica degli edifici - i chiarimenti hanno riguardato questioni relative alla trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria a usufruire delle detrazioni.

Detrazioni per corsi di laurea in teologia, mutui cointestati, frequenza delle sezioni primavera

- Le spese per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presenti le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia;
- se il mutuo per la costruzione dell'abitazione principale è intestato al 50% fra i due coniugi (per un immobile di proprietà al 50%) e le fatture di spesa sono intestate a uno solo dei due coniugi, è possibile detrarre, ex art. 15, comma 1-ter del TUIR, la quota di interessi passivi spettante all'altro coniuge attestando sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge;
- le spese per la frequenza da parte dei figli delle c.d. "sezioni primavera" sono detraibili dall'IRPEF ex art.1, comma 335, Legge n.266/05.

Opzione per la cedolare secca - l'opzione espressa nel mod.730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il mod.69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto. Il contribuente che ha applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive, ove l'intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l'IRPEF e l'imposta di registro.

Imu per gli immobili inagibili - in dichiarazione dovrà essere indicato nel quadro B o RB - nel rigo in cui sono riportati i dati dell'immobile inagibile - nella colonna 2 "Utilizzo" il codice residuale "9". Il reddito fondiario dell'immobile sarà indicato in un apposito rigo del prospetto di liquidazione del modello 730-3 (sezione "altri dati", rigo 147 "redditi fondiari non imponibili"), o del quadro RN del modello UNICO PF 2013 (rigo RN50 "altri dati", colonna 2 "redditi fondiari non imponibili").

Immobili soggetti a Iwie - l'esclusione dall'IRPEF per gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli immobili non locati situati all'estero soggetti all'IVIE decorre dall'anno 2012 (nonostante il testo normativo preveda l'esclusione dal 2013). Per tali immobili non deve essere compilato il quadro (D modello 730/2013 e RL modello UNICO PF 2013) della dichiarazione dei redditi relativo all'indicazione dei redditi degli immobili situati all'estero. Permane l'obbligo di compilazione del modulo RW.

Contributo di solidarietà - Il reddito ai fini dell'applicazione del contributo di solidarietà del 3% (a carico dei titolari di reddito complessivo superiore ad € 300.000 lordi annui) deve calcolarsi al netto dell'agevolazione prevista dall'art.3 della Legge n.238/10 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) la quale prevede che per le persone fisiche che avviano in Italia un'attività di lavoro dipendente, il reddito (lavoro dipendente) concorre alla formazione della base imponibile IRPEF per il 20% (lavoratrici) o 30% (lavoratori).

Novità dall'Agenzia delle Entrate

Sono disponibili sul sito:

- la procedura di controllo Irap 2013;
- il software di compilazione Irap 2013 (versione 1.0.0);
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche del 770/2013 Semplificato;
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche del 770/2013 Ordinario;
- i cluster aprile 2013 degli studi di settore in corso di lavorazione;
- l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24;
- il software di compilazione Denuncia dell'imposta sulle assicurazioni;
- gli elenchi ammessi/esclusi al 5 per mille 2011 con indicazione delle scelte e degli importi;
- l'aggiornamento della tabella codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- la procedura di controllo per il 730/2013 (versione 1.0.0);

*Agenzia delle
Entrate, pubblicate
sul sito dall'1
al 15/05/13*



<ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento delle bozze dei modelli e delle istruzioni;• gli aggiornamenti dei codici tributo, degli altri codici e del software di controllo;• l'aggiornamento della procedura di controllo del modello F24 (versione: 2.9.9);• l'aggiornamento procedure di controllo dei modelli 2013 (770 Semplificato e Ordinario – Unico Pf – Iva) (versione 3.0.0);• il software di compilazione "UnicOnline Pf 2013" (versione 1.0.0).	
<p>Sospese le richieste di pagamento Irap 2011 per i soggetti colpiti dal sisma di maggio 2012</p> <p>A seguito del riscontro di numerosi errori formali nelle dichiarazioni Irap che non hanno consentito una corretta individuazione dei contribuenti che avevano diritto alla sospensione dei versamenti dovuti fino al 30/11/12, sono state sospese le comunicazioni di irregolarità dell'Irap 2011 inviate dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti residenti nei territori del cratere del sisma di maggio 2012. All'esito di una ricognizione, posta in essere per verificare quali siano i soggetti che, indipendentemente da eventuali errori formali commessi nella dichiarazione, avevano diritto alla sospensione dei versamenti e nei cui confronti si procederà all'annullamento d'Ufficio, sarà data comunicazione a tutti i contribuenti interessati.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 10/05/13</i></p>
<p>L'imposta di bollo in banca</p> <p>Sono stati forniti chiarimenti sull'imposta di bollo e la sua applicazione agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.15 del 10/05/13</i></p>
<p>Differenza tra conti deposito - l'imposta di bollo deve essere applicata:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente, nella misura fissa prevista dall'art.13, comma 2-bis;• nel caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, nella misura proporzionale di cui all'art.13, comma 2-ter. <p>Imposta di bollo - nel caso in cui l'intestatario di un conto corrente o di un libretto di risparmio sia un imprenditore individuale l'imposta di bollo applicata su base annua ammonta ad €34,20, la stessa misura applicata alle persone fisiche.</p> <p>No imposta di bollo su prodotti assicurativi soggetti a imposta sulle assicurazioni - per le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31/12/00, che scontano già l'imposta sui premi assicurativi nella misura del 2,5%, l'imposta di bollo non trova applicazione. L'imposta si applica, invece, per gli atti e i documenti relativi ai predetti contratti assicurativi esentati dall'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Acconto imposta di bollo per le società fiduciarie - le società fiduciarie che possono esercitare l'attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari (art.17 della Legge n.1/1991) sono tenute al versamento dell'acconto dell'imposta di bollo entro il 16/04. L'acconto dell'imposta di bollo non deve, invece, essere versato dalle società fiduciarie cosiddette "statiche", in quanto queste società non sono ricomprese tra quelle di intermediazione mobiliare di cui alla Legge n.1/1991.</p>	
<p>Circolare Omnibus</p> <p>Indicazioni per orientarsi tra le varie novità fiscali che si applicano dal 2013 relative alla famiglia, al reddito d'impresa, all'Iva, alle imprese di assicurazione e altre.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.12 del 3/05/13</i></p>
<p>Di seguito qualcuna delle novità segnalate nel documento.</p> <p>Detrazioni per i figli – aumentati, a partire dall'1/01, gli importi base previsti per le detrazioni Irpef spettanti per ciascun figlio. In particolare,</p> <ul style="list-style-type: none">• la detrazione per i figli di età pari o superiore ai 3 anni, passa da 800 a 950 euro (1350 se disabile);• la detrazione per i figli di età inferiore ai 3 anni passa da 900 a 1.220 euro (1620 se disabile).	



Fattura semplificata - veste semplificata per le fatture di ammontare complessivo non superiore a 100 euro e, a prescindere dall'importo, per la cosiddetta nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta. Possibile identificare il cessionario/committente stabilito in Italia con il solo numero di partita Iva o con il codice fiscale, oltre che indicare l'operazione in modo sintetico, senza esporre distintamente imponibile e imposta.

Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in merito alle seguenti materie.

Reddito d'impresa

- 1) Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore;
- 2) aumento delle deduzioni dalla base imponibile Irap;
- 3) abrogazione della tassazione su base catastale delle società agricole;
- 4) riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali.

Imprese di assicurazione

- 1) Modifiche relative all'imposta sulle riserve matematiche;
- 2) variazioni all'aliquota dell'imposta;
- 3) limiti al versamento dell'imposta;
- 4) regime fiscale delle polizze assicurative stipulate nell'esercizio di impresa *ante* 1/01/96.

Imposta sul valore aggiunto

- 1) Modifiche alla base imponibile dell'Iva;
- 2) modifiche ai criteri di applicazione dell'inversione contabile;
- 3) modifiche al volume d'affari;
- 4) prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali;
- 5) servizi di gestione individuale di portafogli;
- 6) modifiche alla disciplina della fatturazione;
- 7) modifiche alla disciplina prevista dal Decreto Legge n.331/1993, in tema di operazioni intracomunitarie.

Ivie e Ivafe

- 1) Modifiche all'imposta sul valore degli immobili e all'imposta sul valore delle attività finanziarie.

Altre novità

- 1) Modifiche all'imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela sui prodotti finanziari;
- 2) tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati;
- 3) rilevanza tributaria della nozione di "base" di vettore aereo;
- 4) coordinamento con le convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia.

Elenco aspiranti al 5 per mille 2013

Consultabili sul sito internet le liste provvisorie con gli aspiranti alla ripartizione dei fondi. Gli enti che presentano domande d'iscrizione e documentazione integrativa entro il 30/09/13 possono comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille versando una sanzione di 258 euro tramite il modello F24 (codice tributo "8115"). I ritardatari dovranno, comunque, possedere i requisiti sostanziali per l'accesso al beneficio già alla data di scadenza della domanda di iscrizione:

- 7/05/13 in caso di enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche;
- 30/04/13 in caso di enti della ricerca scientifica, dell'università e della ricerca sanitaria.

*Agenzia delle
Entrate,
comunicato
stampa del
14/05/13*



<p>Prorogate anche per il 2013 le agevolazioni per gli autotrasportatori</p> <p>Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2013 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo le somme versate nel 2012 come contributo SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. Il recupero avviene tramite compensazione in F24 utilizzando il codice tributo “6793”.</p> <p>Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art.66, comma 5 del TUIR), per il periodo d’imposta 2012, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">• €56 per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;• € 92 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa dell’8/05/13</i></p>
<p>Causale contributo E.BI.AP</p> <p>Istituita la causale contributo “FEDA”, denominata “Ente Bilaterale Aziende Private - E.BI.AP.”, per il versamento, con mod. F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.AP.).</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.28 del 9/05/13</i></p>
<p>Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive - codici tributo</p> <p>Istituiti i codici tributo seguenti per il versamento, mediante il mod. F24 Accise, dell’imposta unica su altre scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, nonché su altri concorsi pronostici a seguito del controllo automatizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">• “5340” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art.24, co.1, D.L. n.98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;• “5341” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art.24, co.1, D.L. n.98/11 – SANZIONI”;• “5342” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art.24, co.1, D.L. n.98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;• “5343” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art.24, co.1, D.L. n.98/11 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”.	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.29 del 9/05/13</i></p>
<p>Contributi a favore dell’Ente Bilaterale OPNC - causale per il versamento</p> <p>Istituita la causale contributo “OPNC” denominata “Organismo Paritetico Nazionale CONFAPI” per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale OPNC Organismo Paritetico Nazionale CONFAPI.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.30 del 9/05/13</i></p>
<p>Ridenominazioni causali Inps</p> <p>L’Inps Gestione ex Inpdap ha chiesto la ridenominazione delle causali contributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici. Le nuove denominazioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• P134 - CASSA C.T.P.S. – trasferimento contributi per ricongiunzione a fini pensionistici da altre gest.prev.;• P234 - CASSA C.P.D.E.L. – trasferimento contributi per ricongiunzione a fini pensionistici da altre gest.prev.;	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.31 del 9/05/13</i></p>



<ul style="list-style-type: none">• P334 - CASSA C.P.I. – trasferimento contributi per ricongiunzione a fini pensionistici da altre gest.prev.;• P434 - CASSA C.P.U.G. – trasferimento contributi per ricongiunzione a fini pensionistici da altre gest.prev.• P534 - CASSA C.P.S. – trasferimento contributi per ricongiunzione a fini pensionistici da altre gest.prev.	
<p>Ammessi ed esclusi al 5 per mille 2011</p> <p>I dati delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2011 per la destinazione del 5 per mille, con i relativi importi, sono stati raccolti in 8 elenchi consultabili sul sito:</p> <ul style="list-style-type: none">• Onlus e volontariato (ammessi/esclusi);• ricerca scientifica (ammessi/esclusi);• ricerca sanitaria (ammessi);• comuni di residenza (ammessi) e associazioni sportive dilettantistiche (ammesse/escluse). <p>Ogni elenco è disponibile in ordine alfabetico e in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 9/05/13</i></p>
<p>Vademecum delle Entrate per sostituti, Caf e professionisti</p> <p>Fornite le istruzioni necessarie a sostituti d'imposta, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per la dichiarazione 730/2013. Entro l'1/07/13 il Caf e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.14 del 9/05/13</i></p>
<p>Tempistiche per Caf e sostituti – il Caf o il professionista abilitato consegneranno al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione entro il 17/06/13; invece, i sostituti d'imposta devono consegnare copia entro il 14/06/13.</p>	
<p>Compensazione del credito d'imposta sull'acquisto di veicoli a basse emissioni</p> <p>L'articolo 17-<i>decies</i> del D.L. n.83/12, che ha introdotto il credito d'imposta, prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore (che compensa il contributo con il prezzo di acquisto) l'importo del contributo e lo recuperano sottoforma di credito di imposta per il versamento delle seguenti imposte, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente;• Irpef;• Ires;• Iva. <p>Al fine di compensare il credito d'imposta sugli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014 di veicoli a basse emissioni complessive sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• "6832" denominato "Credito d'imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 5.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km - art.17-<i>decies</i>, co.1, lett.a) D.L. n.83/2012, conv. con modif. dalla L. n.134/2012";• "6838" denominato "Credito d'imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 4.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km - art.17-<i>decies</i>, co.1, lett.c) D.L. n.83/2012, conv. con modif. dalla L. n.134/2012";• "6839" denominato "Credito d'imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 2.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km - art.17-<i>decies</i>, co.1, lett.e) D.L. n.83/2012, conv. con modif. dalla L. n.134/2012".	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.32 del 15/05/13</i></p>



DOTTRINA

<p>La selezione dei revisori dei conti degli enti locali</p> <p>Analizzate le modalità di selezione dei revisori dei conti degli enti locali già disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali e oggetto di recentemente modifica normativa. In particolare, dopo l'illustrazione delle novità legislative, il documento analizza i riflessi che tali modifiche normative generano per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in termini di possibilità di accesso alla funzione di revisore.</p>	<p><u>Irdcec, documento n.15, pubblicato sul sito il 2/05/13</u></p>
<p>Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico</p> <p>Affrontate le principali problematiche della rappresentazione in bilancio della costituzione del diritto di superficie per il concedente e per il superficiario.</p> <p>Il documento concerne la costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie e ha lo scopo di definire delle disposizioni in materia contabile per la superficie tali da assicurare una coerente rappresentazione tra concedente (nudo proprietario) e superficiario (concessionario); è stato distinto il caso del diritto di superficie a tempo determinato da quello a tempo indeterminato. Le indicazioni fornite sono applicabili in linea generale anche nell'ipotesi di concessione del diritto di superficie su immobili diversi dai terreni.</p>	<p><u>Irdcec, documento n.16, pubblicato sul sito il 2/05/13</u></p>
<p>Criticità nell'applicazione dell'art.2467 c.c.: società di capitali diverse dalla Srl e finanziamenti "indiretti"</p> <p>Analizzata la pratica dei finanziamenti da parte dei soci nelle società di capitali, soprattutto nell'ambito delle imprese di minori dimensioni. È stata esaminata la disposizione dell'art.2467 c.c.(finanziamento dei soci), e il principio di postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Sono stati affrontati - con riferimenti alla giurisprudenza, alle <i>best practices</i> e agli orientamenti dottrinali più diffusi - i profili di maggiore criticità della norma che riguardano soprattutto:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le condizioni di applicazione oggettiva del principio di postergazione, in relazione:<ul style="list-style-type: none">• al concetto di "eccessivo squilibrio dell'indebitamento";• alla problematica delle forme indirette di finanziamento e dei finanziamenti effettuati tramite apporti in natura.2) l'ambito di applicazione soggettivo dell'art.2467 c.c., che, nonostante l'interpretazione letterale della norma induca a ritenere limitato alle sole S.r.l, ha portato parte della dottrina e la recente giurisprudenza, a sostenere l'estensione del meccanismo della postergazione anche ad altri soggetti giuridici, laddove sussistano alcuni requisiti relativi all'assetto organizzativo e alla composizione del capitale sociale. <p>Lo studio dei commercialisti ha riguardato, inoltre, l'aspetto contabile e la corretta imputazione in bilancio dei finanziamenti effettuati dai soci, sulla base dei principi contabili e di una recente pronuncia della giurisprudenza.</p>	<p><u>Irdcec, documento n.17, pubblicato sul sito il 2/05/13</u></p>
<p>Provvedimenti in materia di giustizia: le comunicazioni nella procedura fallimentare</p> <p>Illustrati i provvedimenti legislativi adottati dal governo in materia di giustizia nel 2012.</p> <p>Tra le altre novità legislative sono state esaminate le modifiche alle comunicazioni delle procedure concorsuali per le quali è stata prevista la procedura informatica.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.10 del 6/05/13</i></p>



In particolare, è stato analizzato il procedimento del ricorso per la dichiarazione di fallimento, per il quale la notifica telematica del ricorso si applicherà a tutti i debitori imprenditori sia individuali che in forma societaria, che hanno l'obbligo di munirsi di PEC. Il ricorso ed il decreto di convocazione sono notificati dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese. Nel caso in cui la notifica telematica non vada a buon fine la notifica verrà eseguita di persona. Qualora anche tale modalità non dia esito la notifica si perfezionerà con il deposito nella casa comunale della sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese.

L'art.31-bis della Legge fallimentare prevede che il curatore deve effettuare tutte le comunicazioni relative al procedimento verso i creditori ed i titolari di diritti sui beni esclusivamente per il tramite della posta elettronica certificata. Quando è omessa la comunicazione dell'indirizzo di posta o nei casi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

L'impresa start up innovativa

Illustrata la nuova disciplina introdotta con gli articoli da 25 a 32 del D.L. n.179/12 per promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative nel settore tecnologico (start up innovative).

*Assonime,
circolare n.11
del 6/05/13*

Lo studio ha affrontato il complesso di disposizioni, concernenti diversi ambiti normativi (diritto societario, diritto del mercato dei capitali, diritto fallimentare, diritto del lavoro e diritto tributario) che riguardano i diversi seguenti soggetti coinvolti:

- imprese che offrono servizi di sostegno alle start up innovative (incubatori di start up innovative);
- investitori;
- collaboratori;
- dipendenti.

In particolare, è stato affermato che per le start up innovative:

- sono detraibili dall'Irpef (19%) o deducibili dall'Ires (20%):
 - gli aumenti in denaro del capitale sociale;
 - i versamenti a fondo perduto;
 - i versamenti in conto di futuro aumento di capitale;
 - le rinunce dei finanziamenti soci;
- gli amministratori non devono essere compresi nel computo del numero del personale altamente qualificato ai fini della verifica che questo sia superiore al 33% della forza lavoro complessiva.

Finanziamenti bancari esteri: imposta sostitutiva sui contratti

Commentata la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.20 del 28/03/13 sul trattamento, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dei contratti relativi a operazioni di finanziamento a medio e lungo termine stipulati all'estero e destinati a produrre effetti giuridici in Italia.

*Assonime,
circolare n.13
dell'8/05/13*

Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari - è un tributo, previsto dagli articoli da 15 a 20 del DPR n.601/1973, che si applica ai finanziamenti che presentino determinate caratteristiche oggettive e soggettive e, in particolare, ai finanziamenti a medio e a lungo termine erogati da banche. Il regime fiscale consiste nell'esonero da tutti i tributi indiretti (imposte di registro, bollo e ipotecaria) che secondo la disciplina ordinaria sono applicabili alle operazioni, sostituiti dall'applicazione di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata allo 0,25%, (nella maggior parte dei casi).

Ambito territoriale di applicazione - in mancanza di una disposizione specifica l'Amministrazione con la Risoluzione n.45 del 20/04/00, ha ritenuto applicabile, ai fini della territorialità, la disciplina dell'imposta di registro in base al rinvio previsto dall'art.20, co.4 del DPR n.601/1973, il quale dispone che per l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono, in assenza di specifiche disposizioni, le norme stabilite per l'imposta di registro (DPR n.131/1986).



Ai fini della territorialità, l'art.2 DPR n.131/1986 prevede che sono soggetti dell'imposta di registro, gli atti formati nel territorio dello Stato; sono, invece, esclusi dall'obbligo della registrazione, salvo il caso d'uso, gli atti formati all'estero (salvo alcune eccezioni).

Gli esperti di Assonime concordano con l'inquadramento dell'imposta sostitutiva fra le imposte d'atto e, di conseguenza, ritengono i contratti di finanziamento formati all'estero non soggetti all'imposta sostitutiva (ma soggetti alle imposte sostituite qualora ne ricorrano i presupposti), a nulla rilevando il luogo in cui sono stabilite le parti contraenti, né la circostanza che la somma finanziata sia destinata ad investimenti in Italia o all'estero.

Applicazione dell'imposta agli atti formati all'estero e abuso del diritto – la Direzione regionale della Lombardia ha ipotizzato una possibile condotta elusiva nella prassi di stipulare all'estero contratti di finanziamento nei quali siano presenti elementi di collegamento con il territorio italiano. In base all'impostazione sopra descritta gli esperti di Assonime ritengono che, invece, non vi siano gli estremi per effettuare accertamenti basati su tali motivazioni. È stato affermato, infatti, che il criterio di territorialità di un tributo costituisce una componente del suo presupposto ed ha, al pari del presupposto, carattere strettamente oggettivo. Tale carattere impedisce di considerare il tributo come dovuto quando il presupposto di fatto non sussiste, senza che possano avere rilievo considerazioni che attengano alle strategie perseguite dai contribuenti per escludere l'applicazione di un determinato regime tributario.

Aumenti di capitale

Illustrate le modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n.184/12 relative al Testo Unico della Finanza (TUF) e al Codice Civile.

*Assonime,
circolare n.12
del 7/05/12*

La circolare si è soffermata su:

- modifiche al Tuf in tema di prospetto;
- altre modifiche al Tuf in tema di offerta fuori sede, regolamento della società di gestione del mercato regolamentato, informativa *price sensitive* e registri *insiders*, assetti proprietari;
- modifiche al Codice Civile sugli aumenti di capitale;
- modifiche alle disposizioni per l'attuazione del c.c. e transitorie in materia di emittenti diffusi.

In particolare, per il codice civile, tra le altre, sono state apportate modifiche alla disciplina degli aumenti di capitale.

Offerta dei diritti di opzione – il comma 3 dell'art.2441 c.c. nella formulazione modificata prevedeva l'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati per almeno 5 sedute. La nuova formulazione della norma consente di non offrire i diritti di opzione non esercitati nelle sedute di negoziazione se i diritti sono stati venduti.

Parere di congruità anche di un revisore "esterno" - le società quotate che deliberino l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per conferimenti in denaro nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, possono attribuire il compito di rilasciare il parere di congruità anche a revisori diversi rispetto a quelli incaricati della revisione legale della società.

Quorum per le delibere di aumento di capitale - sono stati abrogati i quorum deliberativi rafforzati per gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art.2441, commi 5 e 8); dello stesso tenore è la modifica apportata all'art.2443, comma 2 in tema di aumenti di capitale delegati agli amministratori. Per gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione valgono ora i *quorum* stabiliti, in generale, per ciascuna convocazione dell'assemblea straordinaria.

Compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione e aspetti contabili

Esaminata la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione alla luce dei recenti interventi legislativi che ne hanno ampliato l'ambito di applicazione. Lo studio dell'accademia ha affrontato anche i relativi aspetti contabili.

*Fondazione
[accademia romana
di ragioneria, nota
operativa n.4/13](#)*



L'art.28-*quater* del DPR n.602/1973, prevede che i soggetti che vantano "crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti", possono compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il D.L. n.35/13, ha aggiunto al DPR n.602/1973 l'art.28-*quinquies*, ampliando la categoria di debiti tributari che potranno essere compensati, oltre che alle somme iscritte a ruolo, anche ai crediti che risultano maturati alla data del 31/12/2012 dovute in base ai seguenti istituti:

- Accertamento con adesione;
- Definizione a seguito di invito a comparire;
- Adesione al verbale di constatazione;
- Acquiescenza;
- Definizione agevolata sanzioni tributarie;
- Conciliazione giudiziale;
- Mediazione.

L'importo massimo delle compensazioni, per ogni contribuente, è pari a 516.000 euro per il 2013 e a 700.000 euro per il 2014. Le compensazioni sono precluse ai soggetti non in regola con il Durc.

Restano comunque esclusi i crediti vantati da professionisti, che non sono relativi a "somministrazione, forniture e appalti".

Nello studio è stato descritto il trattamento contabile conseguente alle varie operazioni di compensazione.

Al riguardo gli esperti dell'accademia invitano a tener conto della natura del debito compensato (fondo per imposte" ovvero debito tributario).

Dal lato del credito è stato, invece, evidenziato che le operazioni con enti pubblici generano, solitamente, Iva differita che diventa esigibile all'atto della compensazione.

Perdite su crediti e sopravvenienze attive

Analizzate le modifiche al regime fiscale delle sopravvenienze attive e delle perdite su crediti introdotte con il D.L. n.83/12.

**Assonime,
circolare n.15
del 13/05/13**

Il nuovo articolo 101, comma 5 del Tuir dispone che gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma per la deducibilità della perdita su crediti sussistono in ogni caso se il credito è di modesto importo e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento. Per quanto attiene il valore del credito l'Assonime ha affermato che deve farsi riferimento al valore nominale o al corrispettivo pagato. Il credito deve essere calcolato al lordo dell'Iva ma senza considerare gli interessi di mora.

Gli esperti di Assonime sono poi intervenuti sulla individuazione del limite del credito di modesto importo nel caso di più crediti nei confronti dello stesso soggetto, eventualmente riferiti a un rapporto contrattuale di tipo continuativo (es. somministrazione). Sul punto è stato affermato che deve considerarsi il singolo credito, relativo alla singola prestazione periodica, e non la sommatoria dei vari crediti rientranti nel rapporto più complesso.

Circa il momento di rilevazione della perdita sul credito di modesto importo, gli esperti hanno affermato che la perdita deve essere rilevata nel periodo d'imposta in cui si compie il semestre di scadenza, mantenendo, quindi, l'impostazione di bilancio sotto il profilo della competenza della perdita.

Sono state, inoltre analizzate le problematiche applicative delle modifiche introdotte nell'art.88 del TUIR in base alle quali l'effetto esdebitatorio conseguente al ricorso agli accordi di ristrutturazione o ai piani attestati di risanamento non costituisce sopravvenienza attiva tassabile per il debitore e comporta una consumazione delle perdite fiscali correnti e di quelle pregresse.



Prestazioni di intermediazione Pubblicato la norma di comportamento n.187 concernente il momento di effettuazione delle intermediazioni degli operatori esteri e adempimenti Iva dei mandanti italiani.	<u>AIDC sezione di Milano, norma di comportamento n.187</u>
<p>Ai fini Iva, le prestazioni di intermediazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• rese da un non residente nel territorio nazionale, (comunitario o extracomunitario), a un residente sono rilevanti al momento della loro ultimazione.• devono considerarsi ultimate nel momento di maturazione del diritto al corrispettivo (generalmente coincidente con la conclusione dell'affare tra agente e cliente del committente accettato da parte della casa mandante), salvo diversi accordi fra le parti, purché compatibili con l'art.1748 c.c. <p>Con riferimento a tale momento l'agente, prestatore del servizio, ha l'onere di emettere la fattura alla casa mandante. La casa mandante (committente del servizio) ha l'onere di:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ integrare il documento con applicazione dell'imposta nel territorio nazionale (prestatore comunitario);➤ autofatturare (prestatore extracomunitario).	
La compilazione del modello 730/2013 Illustrate le principali novità normative concernenti la compilazione del modello 730/2013 che dovrà essere consegnato dai lavoratori dipendenti entro il 16/05/13 (termine differito dal DPCM 26/04/13) ai propri sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, oppure entro il 31/05/13 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato. In particolare, l'esame delle norme e della relativa prassi ha riguardato: 1) la sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali con l'IMU riguardo al reddito dominicale dei terreni non affittati e del reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito; 2) la modifica delle modalità di determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico; 3) la proroga della tassazione agevolata delle somme percepite per incremento della produttività in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali; 4) la modifica della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia e della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.	<p><i>Assonime, circolare n.14 del 7/05/13</i></p>
Approfondimento dell'Anci su Imu e Tares Pubblicata la nota di approfondimento concernente le innovazioni normative in materia di Imu e Tares, con riferimento agli orientamenti espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Risoluzione n.5/DF del 28 marzo 2013 e nella Circolare n.1/DF del 29 aprile 2013. In particolare, l'approfondimento ha riguardato: • Imu: ➤ la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati "D" con particolare riferimento ai "D10"; ➤ i termini per la deliberazione e la pubblicazione delle variazioni delle aliquote e delle detrazioni; ➤ l'assegnazione della casa coniugale. • Tares: ➤ le rate di versamento e organo competente a deliberare; ➤ la riscossione del tributo; ➤ il versamento dell'acconto e della maggiorazione <i>standard</i> .	<p><u>IFEL, nota del 10/05/13</u></p>